



**Un cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, familiare di un cittadino dell'Unione, può beneficiare di un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale quest'ultimo ha soggiornato prima di acquisirne la cittadinanza in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine**

*Le condizioni di concessione di tale diritto di soggiorno non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione*

Il sig. Toufik Lounes, di cittadinanza algerina, è entrato nel Regno Unito nel 2010 con un visto per scopo di visita valido sei mesi. Successivamente, è rimasto illegalmente nel territorio britannico. La sig.ra Ormazabal, cittadina spagnola, si è recata nel Regno Unito in qualità di studentessa nel 1996. Dal 2004 vi lavora a tempo pieno e vi soggiorna. Nel 2009 ha acquisito la cittadinanza britannica per naturalizzazione, in aggiunta alla sua cittadinanza spagnola.

Nel 2014, il sig. Lounes e la sig.ra Ormazabal hanno contratto matrimonio. In seguito a tale matrimonio, il sig. Lounes ha chiesto il rilascio di una carta di soggiorno nel Regno Unito in qualità di familiare di un cittadino dello Spazio economico europeo (SEE).

Con lettera del 22 maggio 2014, il ministro britannico dell'Interno ha comunicato al sig. Lounes che tale domanda era stata respinta. Tale lettera indicava che, secondo la legislazione britannica che attua la direttiva sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione<sup>1</sup>, la sig.ra Ormazabal non era più considerata una «cittadina del SEE» da quando aveva acquisito la cittadinanza britannica. Il sig. Lounes non poteva quindi richiedere una carta di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino del SEE.

Il sig. Lounes ha presentato ricorso avverso la decisione del 22 maggio 2014 dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales) (Alta Corte di giustizia, Inghilterra e Galles). Tale giudice, nutrendo dubbi sulla compatibilità della suddetta decisione e della legislazione britannica con il diritto dell'Unione, ha sottoposto tale questione alla Corte di giustizia.

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che la direttiva non conferisce alcun diritto autonomo ai familiari di un cittadino dell'Unione che siano cittadini di uno Stato non appartenente all'UE, ma soltanto diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell'Unione considerato, in seguito all'esercizio della sua libertà di circolazione.

Successivamente, la Corte rileva che, conformemente alla direttiva, beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno «Stato membro diverso da quello di cui [hanno] la cittadinanza», nonché i loro familiari che li accompagnano o raggiungono<sup>2</sup>. Inoltre, la Corte sottolinea che la direttiva, che definisce le modalità di esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non è volta a disciplinare il soggiorno dei cittadini dell'Unione nello Stato membro del quale possiedono la cittadinanza, dato che questi ultimi ivi godono di un diritto di soggiorno

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

<sup>2</sup> V. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.

incondizionato in forza di un principio di diritto internazionale. Di conseguenza, la Corte dichiara che la direttiva disciplina unicamente le condizioni d'ingresso e di soggiorno di un cittadino dell'Unione negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e che non consente quindi di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato non appartenente all'UE, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza.

Di conseguenza, benché sia nella fattispecie pacifico che la sig.ra Ormazabal abbia esercitato la propria libertà di circolazione quando è partita dalla Spagna per trasferirsi nel Regno Unito nel 1996 e che fosse qualificabile come un'«avente diritto», ai sensi della direttiva, sino a quando ha acquisito la cittadinanza britannica, la Corte rileva che la sig.ra Ormazabal soggiorna, da allora, in uno degli Stati membri di cui possiede la cittadinanza e dove beneficia, conformemente al diritto internazionale, di un diritto di soggiorno incondizionato.

La Corte dichiara, dunque, che, **da quando la sig.ra Ormazabal ha acquisito la cittadinanza britannica, la direttiva non può più disciplinare il suo soggiorno nel Regno Unito e non è pertanto più applicabile alla sua situazione.** Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la sig.ra Ormazabal ha esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando nel Regno Unito ed ha conservato la sua cittadinanza spagnola in aggiunta a quella britannica poiché, dall'acquisizione di tale cittadinanza, la sig.ra Ormazabal non soggiorna più in uno «Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza», ai sensi della direttiva, e non rientra pertanto più nella nozione di «avente diritto» di tale direttiva. **Di conseguenza, il suo coniuge, il sig. Lounes, non può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito sulla base della direttiva.**

Tuttavia, la Corte ritiene che occorra stabilire se il sig. Lounes possa vedersi riconosciuto un **diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE**, il quale prevede che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A tale riguardo, rammenta che **un cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, familiare di un cittadino dell'Unione, può, in taluni casi, beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza di tale disposizione quando la concessione di tale diritto sia necessaria per assicurare al cittadino dell'Unione la libertà di circolazione e i diritti riconosciutigli dalla predetta disposizione.**

La Corte dichiara che l'effetto utile dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in particolare quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari, richiede che un cittadino che si trovi in una situazione come quella della sig.ra Ormazabal possa continuare a godere di tale diritto nello Stato membro ospitante dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine e, in particolare, possa **sviluppare una vita familiare con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo**, mediante il riconoscimento a quest'ultimo di un diritto di soggiorno derivato.

A tale riguardo, la Corte afferma che qualunque interpretazione contraria, da un lato, porterebbe a trattare la sig.ra Ormazabal allo stesso modo di un cittadino britannico che non abbia mai lasciato il Regno Unito, senza tenere conto della circostanza che essa ha esercitato la propria libertà di circolazione stabilendosi in tale Stato membro e che ha conservato la propria cittadinanza spagnola. Dall'altro, ritenere che un cittadino dell'Unione che si trovi nella situazione della sig.ra Ormazabal sia privato del diritto di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante per il motivo che ha ricercato, mediante la naturalizzazione in tale Stato membro, un inserimento più approfondito in quest'ultimo, sarebbe contrario alla logica dell'integrazione progressiva nella società dello Stato membro ospitante, favorita dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

Di conseguenza, la Corte dichiara che **un cittadino di uno Stato non appartenente all'UE che si trovi nella situazione del sig. Lounes può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva per la concessione di tale diritto a un**

**cittadino di uno Stato non appartenente all'UE, familiare di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione** stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*